L'intelligenza artificiale nell'esperienza giuridica francese

di Mauro Mazza

Abstract: *Artificial Intelligence in the French legal experience* - In the French legal system, the regulations governing the applications of Artificial Intelligence are multilayered. In the absence of dedicated constitutional provisions on AI, or even a specific law, the relevant regulations, accompanied by policies and guidelines, are found in various laws as well as in resolutions adopted by the competent national authorities. Interesting sectoral regulations contain provisions on Artificial Intelligence, such as those relating to the administration of justice, labor law, and regulations for major events, such as the 2024 Olympic and Paralympic Games in Paris. The result is an approach that, while remaining fundamentally "human-centric", is increasingly detailed at the legislative and administrative levels, in implementation of the European Union's AI Act.

Keywords: Artificial Intelligence; Legal sources; National institutions; Advantages and disadvantages of AI applications; Judiciary and AI

1. Dalla storia all'attualità: le iniziative francesi, nel campo dell'intelligenza artificiale, prima e dopo l'*EU AI Act*

Il cammino della Francia in tema di disciplina dell'intelligenza artificiale[1] (d'ora innanzi, anche IA) ha conosciuto un'accelerazione al tempo della pandemia da Coronavirus, quantomeno sul piano della riflessione dottrinale[2]. Lo stesso Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, aveva allora evidenziato la necessità di porre le problematiche e le possibili attuazioni dell'intelligenza artificiale tra le priorità dell'azione di governo, anche al fine di posizione la Francia tra i *leaders* mondiali (o, almeno,

[1] V. la disamina aggiornata di A. Bensamoun, G. Loiseau (dir.), *Droit de l'intelligence artificielle*, Paris, 2026, 3ª ed. Nell'opera citata sono esaurientemente trattate le questioni concernenti: etica, diritto delle persone, diritto della responsabilità e delle assicurazioni, veicoli autonomi, diritto contrattuale, concorrenza, giustizia, diritto penale, proprietà intellettuale, dati personali, diritto del lavoro, diritto sanitario, diritto bancario e finanziario, finanza e fiscalità, diritto internazionale, diritto militare, processi decisionali amministrativi e sicurezza informatica.
Per riflessioni sull'IA dal punto di vista religioso e teologico, v. H.-C. Askani, *La tentazione di eliminare l'umano*, in *Il Regno (Associazione Dignitatis Humanae)*, 2026, n. 6, 179 ss., versione italiana dello scritto pubblicato sulla rivista *Positions luthériennes (Association Positions luthériennes, Paris)*, 2025, n. 4, 279 ss.
[2] C. Sartoretti, *La risposta francese all'emergenza sanitaria da Covid-19: Stato di diritto e Costituzione alla prova della pandemia*, in *DPCE online*, 2020, 1637 ss.

DPCE online
ISSN: 2037-6677

europei)[3] nel settore dell'IA. In definitiva, dunque, la Francia ha intrapreso iniziative prima dell'adozione dell'*AI Act* dell'Unione europea.

Già nel primo anno dedicato alla riflessione sull'IA dal Presidente Macron, ossia il 2017, venne infatti lanciata (con un discorso tenuto dallo stesso Macron al *Collège de France*)[4] la Strategia Nazionale francese sull'intelligenza artificiale[5]. Tale aspetto, relativo all'implementazione dell'intelligenza artificiale, si inseriva nel più ampio (e ambizioso) programma denominato Francia 2030[6]. Dal punto di vista delle risorse economiche rese disponibili per l'attuazione di quest'ultimo programma, esse erano cospicue, consistendo in 1000 miliari di euro, dei quali circa 40 provenienti da finanziamenti dell'Unione europea. Erano contemplate, per la realizzazione del piano, due fasi, comprese tra il 2018 e il 2025. La strategia di fondo del piano in esame era rappresentata dall'esigenza di preservare e, se possibile, consolidare la sovranità sia economica che politica e, soprattutto, tecnologica della Francia nel settore dell'intelligenza artificiale. Il finanziamento della Strategia Nazionale per l'Intelligenza artificiale era certamente non secondario, nella misura in cui ammontava a 1,5 miliardi di euro.

La Francia ha, quindi, mantenuto alto il livello di attenzione per gli aspetti giuridici dell'intelligenza artificiale. È stata creata, alla fine di febbraio del 2026[7], su richiesta del Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, indirizzata alla ministra delegata per gli Affari Digitali e dell'intelligenza artificiale, Anne Le Hénanff, la Commissione per l'intelligenza artificiale generativa[8]. La Commissione del 2026 si aggiunge peraltro al preesistente Comitato per l'intelligenza artificiale generativa, che era stato invece istituito dall'allora Primo ministro, Élisabeth Borne, il 19 settembre 2023[9].

Sembrerebbe dunque inevitabile, al riguardo, una certa misura di sovrapposizione delle funzioni affidate, rispettivamente, alla Commissione del 2026 e al Comitato del 2023.

Ad ogni modo, i quattro compiti principali della Commissione istituita nel 2026, come viene delineato nella dichiarazione d'intenti firmata

[3] Considerato il dominio delle tecnologie statunitensi e cinesi nel settore dell'IA; v. A. Puliafito, *La via francese alle intelligenze artificiali*, in *Internazionale*, 26-2-2026; S. Romiti, *IA, la via francese: più potenza, più ricerca, più talenti*, in *Agenda Digitale*, 12-6-2025.

[4] A. Aresu, *Il progetto di Macron per l'intelligenza artificiale francese*, in *Limes. Riv. it. di geopolitica*, 5-4-2018 (www.limesonline.com).

[5] C. Villani, *Donner un sens à l'intelligence artificielle Pour une stratégie nationale et européenne. Rapport au Premier ministre*, Paris, La documentation français, marzo 2018.

[6] Su di esso, v. l'analisi (critica) di M. Vignaud, *France 2030: grandes ambitions, petits effets?*, in *Le Point*, 18-10-2021.

[7] Precisamente il 20 febbraio 2026. Cfr. *Le gouvernement français lance une commission pour étudier les dangers de l'IA générative*, in *Libération*, 21-2-2026.

[8] Della Commissione fanno parte, oltre a giuristi e informatici, anche alcuni psichiatri, allo scopo di riflettere sui rischi dell'IA per il grande pubblico, specialmente per le persone (più) vulnerabili.

[9] V. la nota dal titolo *Création d'un comité de l'intelligence artificielle générative français*, disponibile nel sito Web dell'*Institut DataIA (Institut de recherche et de formation en Intelligence Artificielle de l'Université Paris-Saclay)*, www.dataia.eu.

dalla ministra delegata Anne Le Hénanff[10], sono rappresentati da: 1) mappare gli utilizzi, attualmente in essere ovvero anche soltanto potenziali, dell'intelligenza artificiale generativa; 2) identificare i rischi e le vulnerabilità che risultano più critiche; 3) analizzare il quadro normativo e tecnico esistente, a livello sia nazionale che europeo; 4) formulare proposte concrete, anche in questo caso a livello tanto nazionale quanto europeo. I compiti del Comitato del 2023, invece, appaiono più focalizzati sugli aspetti dei programmi di formazione per sviluppare (più) talenti in Francia nel settore dell'intelligenza artificiale generativa, nonché degli investimenti economici finalizzati a promuovere l'innovazione francese (nel settore medesimo dell'IA generativa) sulla scena internazionale. Le attribuzioni riguardanti lo studio e la definizione di normative adeguate a regolare l'intelligenza artificiale generativa sono, in effetti, comuni sia alla Commissione del 2026 che al Comitato del 2023. La Commissione del 2026, rispetto al Comitato del 2023, pone maggiore attenzione all'esigenza di proteggere le persone vulnerabili dagli usi (o, meglio, abusi) dei sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Il Comitato del 2023, a ogni modo, è stato produttivo. Esso ha pubblicato, il 13 marzo 2024, un Rapporto[11] contenente venticinque raccomandazioni in tema di intelligenza artificiale generativa. Il Rapporto mostra profili di interesse, tra l'altro nella parte in cui sottolinea il ritardo della Francia (e, più in generale, dell'intera Europa) nel settore dell'IA generativa, soprattutto rispetto agli Stati Uniti[12], nonché i rischi che un ulteriore ampliamento di tale divario potrebbe comportare in termini di recessione economica e perdita di sovranità.

A sua volta, nell'ambito del ministero della Cultura è stata istituito nel 2023 un gruppo di esperti[13], che comprende sia professori di diritto specializzati nei settori del diritto digitale e della proprietà intellettuali, nonché docenti universitari che insegnano lo sviluppo economico e l'innovazione, ma anche scrittori, artisti e i imprenditori, tutti uniti nello sforzo di comprendere e proporre future regolamentazioni in materia di impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della cultura[14]. I profili esaminati dal gruppo di esperti sono stati molteplici. Tra di essi, emergono le potenzialità che l'intelligenza artificiale offre nello sviluppo della

[10] La ministra francese ha recentemente (5 maggio 2026) siglato con il ministro Adolfo Urso (ministro delle Imprese e del *Made in Italy*) una dichiarazione congiunta per rafforzare la cooperazione sulla strategia digitale, con particolare riferimento al tema dell'intelligenza artificiale. V. il comunicato stampa all'indirizzo Internet https://presse.economie.gouv.fr.

[11] Dal titolo *IA: notre ambition pur la France*, Paris, marzo 2024 (con una lettera di presentazione, datata 28 febbraio 2024, a firma del Primo ministro Gabriel Attal).

[12] A p. 23 del Rapporto citato nella nota che precede, si osserva che «Cette domination américaine s'explique notamment par des investissements bien supérieurs à ceux consentis par la France et l'Europe. Les montants investis dans l'IA aux États-Unis sont ainsi 20 fois supérieurs à ceux investis en France. L'économie américaine est certes bien plus grande que la nôtre. Cependant, à richesse comparable, nous investissons environ trois ou quatre fois moins que les Américains».

[13] Allo scopo, tra l'altro, di creare sinergie di studio e per la formulazione di proposte operative con il Comitato per l'intelligenza artificiale generativa, appena menzionato nel testo.

[14] *Les experts au comité IA du ministère de la Culture*, in *Le Quotidien de l'Art*, 25-10-2023.

DPCE online
ISSN: 2037-6677

creatività, come pure sotto il profilo dell'accesso alla cultura, tenuto conto però delle esigenze connesse alla protezione del diritto d'autore, nonché più in generale la promozione della cultura e dei contenuti della Francia e del mondo francofono, senza dimenticare l'impatto dell'intelligenza artificiale con riguardo alle professioni e al settore dell'istruzione.

L'attenzione della Francia si è appuntata non soltanto sui temi della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, ma altresì con riguardo agli aspetti della sicurezza, avendo il Paese transalpino ospitato nel 2025, sotto la presidenza congiunta di Macron e del *leader* indiano Modi, il *Summit* sull'Azione dell'Intelligenza Artificiale[15]. Rispetto ai *Summit* precedenti, va sottolineato il cambiamento parziale di denominazione, ossia non più *AI Safety*, ma, appunto, *AI Action*, volendo in tal modo significare che, accanto all'esigenza di controllare e mitigare i rischi, l'intelligenza artificiale apre anche alle prospettive di innovazione e di opportunità economiche.

All'esito del *Summit* di Parigi, è stata sottoscritta la Dichiarazione sull'intelligenza artificiale inclusiva e sostenibile per il popolo e per il pianeta, alla quale hanno aderito circa sessanta Paesi, peraltro con la rilevante assenza degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna. Si è avuta, infatti, l'emersione di una divergenza transatlantica in tema di filosofia del governo dell'intelligenza artificiale, con il Vice-Presidente Usa, J.D. Vance, che ha apertamente criticato gli eccessi (europei) nella regolamentazione dell'IA[16].

Si segnala, inoltre, che le Corti amministrative d'appello di due città francesi, vale a dire Rennes e Douai, avevano avviato nel 2017 una sperimentazione in tema di giustizia predittiva che utilizzava *software*, relativamente a una serie selezionata di decisioni giudiziarie pronunciate in sede di impugnazione[17].

[15] *AI Action Summit*, svoltosi a Parigi dal 10 all'11 febbraio 2025, che ha fatto seguito agli analoghi *Summit* tenutisi in Gran Bretagna (2023) e Corea del Sud (2024), nonché precedente al Summit di Delhi (India, 2026), denominato *AI Impact Summit*. Al *Summit* parigino hanno partecipato oltre mille persone, in rappresentanza di più di cento Paesi.

[16] Vance, infatti, sostiene l'approccio pro-crescita (*pro-growth*), deregolamentato, all'intelligenza artificiale. A commento del (breve, ma molto incisivo) intervento di del Vice-Presidente statunitense all'*Artificial Intelligence Action Summit* parigino, v. A. Colli, *J.D. Vance and the Geopolitics of Artificial Intelligence*, nel sito dell'*Institute for European Policymaking* dell'Università Bocconi, 17-2-2025, all'indirizzo iep.unibocconi.eu. I punti salienti del discorso tenuto da Vance sono i seguenti: 1) gli Stati Uniti d'America detengono tuttora una *leadership* nel settore dell'intelligenza artificiale, e intendono difendere questa posizione; 2) gli USA respingono con decisione qualsiasi tentativo di regolamentare l'IA a livello multilaterale; 3) l'IA deve essere utilizzata, in primo luogo, per preservare la libertà di parola e di espressione; 4) l'IA deve recare un contributo, innanzitutto, alla creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti.
Il *Summit* di Parigi ha dato vita anche alla Coalizione per l'intelligenza artificiale sostenibile, guidata dalla Francia e che ha visto l'adesione di undici Paesi, cinque organizzazioni internazionali e 37 aziende tecnologiche, con la finalità di indagare l'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della produzione energetica e sul versante della protezione dell'ambiente.

[17] I risultati di queste sperimentazioni sembrano siano stati abbastanza deludenti; in tal senso, v. M. Bensty *L'open data et l'open source, des soutiens nécessaires à une justice prédiictive fiable?*, in 5(1) *J. Open Access L.* 1 (2017), *Special Issue: Journées européennes d'informatique juridique 2016*, E. Francesconi, G. Peruginelli, J. Gasnault, S. Saint-Auguste, Eds. Interessante è, altresì, il contributo di C. Licoppe, L. Dumoulin, *Le travail*

2. Le fonti di disciplina dell'intelligenza artificiale e i relativi settori di applicazione

La Francia non ha (finora) adottato norme di attuazione del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, ufficialmente vigente dal 1° agosto 2024, sia pure con l'applicazione graduale delle sue disposizioni nel periodo compreso tra il 2 febbraio 2025 e il 2 agosto 2027[18]. In effetti, l'entrata in vigore della disciplina europea è automatica, trattandosi di norme regolamentari dell'UE.

Un tentativo francese di costituzionalizzare le implicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale, però, si è verificato. Viene in considerazione, sotto questo profilo, la proposta di legge costituzionale n. 2585 presentata al Parlamento francese il 15 gennaio 2020. Essa muoveva dal riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948, posta come base giuridica a tutela dei diritti umani, con lo scopo di formalizzare il fondamento costituzionale del nucleo generale dei principi applicabili in materia di intelligenza artificiale. Di fronte all'evoluzione tecnologica, era richiesto – secondo la proposta legislativa in esame – un intervento regolatorio di adeguamento del quadro normativo vigente, per assicurare la protezione delle libertà fondamentali degli individui. Questo perché – si sosteneva a nella proposta medesima – lo sviluppo di algoritmi sempre più sofisticati è ormai in grado di esercitare forme di controllo massivo sulla generalità degli utenti.

Nel dettaglio, si prevedeva dunque che, mediante una revisione del Preambolo della Costituzionale francese, venisse introdotto il riferimento esplicito alla Carta dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi del 2020, precisamente nella parte in cui si afferma il riconoscimento dei diritti umani e dei principi di sovranità nazionali, quali sono definiti dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, integrati dal Preambolo della Costituzione del 1946, nonché dai diritti e doveri stabiliti dalla Carta ambientale del 2004. La Carta dell'intelligenza artificiale degli algoritmi del 2020 mostrava alcuni profili di interesse, specialmente con riguardo ad aspetti definitori, come la nozione di intelligenza artificiale usata per

des juges et les algorithmes de traitement de la jurisprudence. Premières analyses d'une expérimentation de «justice prédictive» en France, in *Dr. société*, n. 103, 2019, 535 ss. Esso rielabora il contenuto delle risposte date da alcuni dei magistrati che hanno preso parte alla sperimentazione, evidenziando che, secondo una parte di loro, si è trattato di un'utile «estensione delle capacità», mentre all'opposto, per altri intervistati, sarebbe stata invece messa in discussione, e necessiterebbe quindi di una «riaffermazione», la stessa indipendenza dei giudicanti.

[18] Nella dottrina italiana, v. C.E. Cazzato, I. De Feo (cur.), *Commentario alla normativa in materia di intelligenza artificiale. Regolamento UE 2024/1689 ("AI Act"). Legge 23 settembre 2025, n. 132 ("Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale")*, Torino, 2026; G. Cerrina Feroni, S. Orlando, G. Vettori (cur.), *Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Problemi e sistema*, Bologna, 2026; O. Pollicino, F. Donati, G. Finocchiaro, F. Paolucci (cur.), *La disciplina dell'intelligenza artificiale*, Milano, 2025. Nella letteratura giuridica d'oltralpe, v. S. Marcellin, *Droit de l'Intelligence artificielle*, Paris, 2026, 2ª ed.; R. Maurel (dir.), *Le règlement sur l'intelligence artificielle commenté article par article*, Paris, 2026. Per la prospettiva di una "nuova civilizzazione" cibernetica avviata dall'IA, v. altresì B. Patino, *Le temps de l'obsolescence humaine*, Paris, 2026.

DPCE online
ISSN: 2037-6677

identificare qualsiasi tipo di robot e algoritmo evolutivo suscettibile di apprendimento decisionale, con la precisazione tuttavia che, in caso di danni cagionati agli individui, l'imputabilità di obblighi e responsabilità è da porre direttamente a carico della persona fisica o giuridica che, come rappresentante legale, crea e distribuisce sistemi di intelligenza artificiale, escludendo perciò che questi ultimi siano dotati di personalità giuridica nella titolarità di situazioni giuridiche soggettive.

La proposta di legge costituzionale del 2020, che appare isolata nel panorama comparatistico nel senso che non si reperiscono iniziative analoghe, è peraltro stata abbandonata, né sembra avere delle probabilità di essere ripresentata.

Neppure risultano, perlomeno allo stato, iniziative o proposte di approvazione di una legge comprensiva dei vari aspetti dell'intelligenza artificiale.

Certamente, però, non mancano in Francia le leggi che si occupano anche delle questioni giuridiche concernenti l'intelligenza artificiale.

Emerge, in primo luogo, la legge sulla protezione dei dati, denominata in Francia *Loi Informatique et Libertés* del 6 gennaio 1978[19]. Tale provvedimento disciplina la gestione dei dati, le regole di trasparenza nelle varie fasi di raccolta, trattamento e utilizzo dei dati, nonché i processi automatizzati di decisione. La legge attribuisce diritti agli individui nelle ipotesi che le decisioni che li riguardano siano adottate facendo ricorso a procedure automatizzate, affidando altresì il compito di monitorare tali attività alla *Commission nationale de l'informatique et des libertés* (CNIF)[20], la quale può anche irrogare sanzioni in relazione al trattamento dei dati con sistemi di intelligenza artificiale.

Altre fonti normative riguardano la *Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique* del 21 giugno 2004[21], in materia di cybersicurezza e di servizi digitali. Essa contempla regole per i fornitori di servizi digitali, incluse disposizioni in tema di responsabilità dei gestori delle piattaforme *online* e i loro obblighi di contrastare la diffusione sulla Rete di contenuti generati o disseminati mediante il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale. Da questo punto di vista, vi sono poi le previsioni del codice penale relativamente alla punizione degli attacchi contro i sistemi automatizzati di trattamento dei dati, che trovano applicazione anche sotto il profilo della sicurezza nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Ricordando altre codificazioni francesi, si rammenta che il codice civile si occupa di responsabilità da prodotti difettosi, inclusi naturalmente quelli che incorporano *software* e sistemi di intelligenza artificiale, cosicché

---

[19] *Loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.*

[20] La CNIL è un'autorità amministrativa indipendente (AAI). Sul tema, vedasi di recente E. Debaets, V. Palma-Amalric, J. Schmitz (dir.), *La doctrine des autorités administratives indépendantes. Vers un renovellemnt du droit des libertés*, Paris, 2025; C. Colin, D. Dragacci, E. Debaets, J. Schmitz, V. Palma-Amalric, Z. Mestari, *Autorités administratives indépendantes et libertés - Actualités de l'année 2025*, in *Rev. des droits et libertés fondamentaux*, 2026, chron. n. 13 (www.revuedlf.com), e ivi *passim* sulla CNIL. *Adde*, in lingua italiana, J.L. Autin, *Le Autorità Amministrative Indipendenti in Francia*, in V. Pepe, L. Colella (cur.), *Le autorità amministrative indipendenti nella comparazione giuridica. Esperienze europee ed extraeuropee*, prefazione di G. Cordini, Napoli, 2011, 67 ss.

[21] *Loi n. 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.*

insorge un illecito civile in caso di danno ovvero comunque di non conformità del prodotto messo in vendita. Lo stesso codice del consumo[22], nella parte in cui disciplina i contenuti e i servizi digitali, prevede obblighi di sicurezza e garanzie di conformità legale, senza dubbio applicabili anche ai prodotti correlati all'uso di sistemi di intelligenza artificiale. Infine, viene in rilievo il codice della proprietà intellettuale[23], per le possibili violazioni del c.d. diritto morale d'autore che discendano dall'utilizzo di sistemi o programmi di intelligenza artificiale.

Con riguardo, poi, ai settori di attività che possono essere interessati, ovviamente in maniera giuridicamente rilevante, dalle applicazioni tecnologiche dell'intelligenza artificiale, si deve innanzitutto fare riferimento al processo decisionale delle amministrazioni pubbliche. Il vigente codice delle relazioni tra il pubblico e l'amministrazione[24], infatti, contempla doveri di trasparenza allorché le decisioni della pubblica amministrazione si avvalgono del supporto di algoritmi, con l'obbligo di rendere noti i principali parametri e il processo logico utilizzati, sia pure con il limite rappresentato dalla protezione dei segreti, ossia di dati e processi sottratti al pubblico dominio. Un altro settore potenzialmente interessato è quello dell'istruzione, nel senso che, se vengono utilizzati sistemi di intelligenza artificiale per decisioni concernenti l'ammissione, la valutazione e/o l'adozione di decisioni nel campo dell'educazione, allora tutto ciò deve rispettare il principio della trasparenza, dell'equità e anche della sicurezza dei datti personali trattati. Ovviamente, vi è poi il settore dell'assistenza sanitaria e ospedaliera. Nel campo medico e delle tecnologie della salute, infatti, si fa ormai largo uso dei sistemi di intelligenza artificiale, integrati negli strumenti sanitari. Ne derivano dunque – come stabilisce il codice della sanità pubblica – numerosi obblighi in tema di sicurezza, valutazione clinica ed effettività delle cure sanitarie prestate. La circolazione stradale è un altro settore interessato dall'intelligenza artificiale, con le conseguenti necessità di regolamentazione. A tal fine, il codice della strada e un'ordinanza del 2021 si occupano sia dei veicoli automatizzati ovvero di quelli a guida autonoma. Lo stesso avviene per gli aspetti che riguardano la sicurezza delle infrastrutture, quando venga in considerazione il ricorso a sistemi o programmi di intelligenza artificiale. In quest'ultimo caso, sono implicati molteplici profili di sicurezza generale, responsabilità e cybersicurezza. Infine, vi è il vasto settore dei servizi *online*, delle piattaforme e dei relativi contenuti. Occorre qui considerare la legge per la sicurezza e la

[22] *Code de la consommation*, che contiene norme sia legislative che regolamentari.

[23] *Code de la propriété intellectuelle*, CPI, fonte normativa per la tutela sia della proprietà letteraria o artistica che della proprietà industriale.

[24] *Code des relations entre le public et l'administration*, CRPA, che disciplina i *droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations* (DCRA) e, quindi, le norme che disciplinano le diverse fasi del "dialogo amministrativo". Il CPRA si compone di cinque Libri, rispettivamente dedicati a: Scambi con l'amministrazione (Libro I); Atti unilaterali dell'amministrazione (Libro II; Accesso ai documenti amministrativi e riutilizzo delle informazioni pubbliche (Libro III); Risoluzione delle controversie con l'amministrazione (Libro IV); Disposizioni relative ai territori d'oltremare (Libro V). A commento del codice medesimo, v. da ultimo J.-H. Stahl (dir.), *Code des relations entre le public et l'administration 2026, annoté et commenté* (con supplemento di aggiornamento *online*, ossia un *supplément numérique*), prefazione di D. Labetoulle, Paris, 2025, 10ª ed.

DPCE online
ISSN: 2037-6677

regolamentazione dello spazio digitale[25] del 2024, con la quale la Francia ha trasposto nell'ordinamento interno il contenuto dei regolamenti europei denominati *Digital Services Act* (DSA) e *Digital Market Act* (DMA), entrambi approvati nel 2022 e che, nel loro insieme, compongono il *Digital Services* Package.

La legge da ultimo menzionata indica anche le autorità nazionali competenti, incluso per l'effettuazione di procedimenti di ispezione e l'eventuale irrogazione di sanzioni, nelle ipotesi di violazione delle previsioni di cui al DSA/DMA[26].

Con riguardo al profilo sanzionatorio, si ricorda un importante caso. La CNIL, infatti, con deliberazione del 20 ottobre 2022 ha emanato una sanzione pecuniaria di 20 milioni di euro a carico dell'azienda americana *Clearview AI*, che opera nel settore del riconoscimento algoritmico facciale mediante sistemi di intelligenza artificiale[27]. Il provvedimento della CNIL, inoltre, ingiungeva alla medesima *Clearview AI* di cessare ogni operazione di raccolta e di utilizzo dei dati personali nel territorio francese. L'attività di *Clearview AI*, infatti, consiste nella raccolta di fotografie tratte dai siti Internet a pubblico accesso, compresi i *social media*[28]. Il procedimento contro *Clearview AI* era stato avviato dalla CNIL nel maggio del 2020 facendo seguito a reclami presentati da singole persone che avevano contestato la legittimità del *software* per il riconoscimento facciale utilizzato da *Clearview AI*. Secondo la deliberazione adottata dalla CNIL nel 2022, *Clearview AI* aveva in effetti violato il GDPR dell'Unione europea, raccogliendo e trattando dati personali senza una valida base legale, nonché non tenendo conto dell'esigenza di rispettare i diritti individuali. All'esito dell'istruttoria compiuta, la CNIL aveva notificato a *Clearview AI* di porre termine alle operazioni di trattamento dei dati in Francia, come pure di consentire l'esercizio dei diritti connessi ai dati stessi da parte delle persone interessate. Tra questi diritti – come era stato indicato nel provvedimento della CNIL – è incluso il diritto degli interessati di ottenere la cancellazione dei dati personali. *Clearview AI*, tuttavia, non aveva dato alcun riscontro alla notificazione predetta, cosicché la CNIL aveva irrogato all'azienda americana una sanzione pecuniaria di 30 milioni di euro, alla quale si aggiungeva una ulteriore penalità di 100.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione di quanto notificato dalla CNIL. Quest'ultima aveva richiesto a *Clearview AI* di cessare il comportamento giudicato *contra legem* entro il termine di due mesi, fornendo altresì a CNIL la prova di avere attuato quanto

[25] *Loi n. 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique* (c.d. *loi SREN*). La legge *de qua* è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
[26] Tali autorità vengono esaminate nel paragrafo che segue.
[27] Per i dettagli di questa interessante vicenda, v. *Facial recognition: the French SA imposes a penalty payment on CLEARVIEW A*I, consultabile *online* nel sito dell'*European Data Protection Board* (EDPB), all'indirizzo https://www.edpb.europa.eu.
[28] Il *core business* di *ClearviewAI* può essere sintetizzato nel seguente modo. L'azienda statunitense raccoglie fotografie tratte da un'ampia gamma di *websites*, inclusi i *social network*, e vende quindi l'accesso al suo *database* di immagini di persone mediante un motore di ricerca che consente di individuare una persona a partire da una fotografia. *ClearviewAI* offre questo servizio anche alle forze dell'ordine. La tecnologia di riconoscimento facciale viene, dunque, utilizzata per interrogare il motore di ricerca e trovare un individuo in base alla sua fotografia.

prescritto dalla notificazione. In presenza del mancato adempimento da parte di *Clearview AI* all'ordine impartito dalla CNIL, l'autorità nazionale appena menzionata ha irrogato a *Clearview AI* una ulteriore sanzione di 5,2 milioni di euro, derivante dall'applicazione delle *daily penalties* innanzi ricordate[29].

3. Le istituzioni transalpine di promozione e controllo, con competenza in materia di sistemi che utilizzano l'intelligenza artificiale

Nell'ordinamento francese non abbiamo tuttora una sola autorità di regolazione con attribuzioni nel settore dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, una posizione di assoluta preminenza è occupata dalla *Commission nationale de l'informatique et des libertés* (CNIL), autorità amministrativa indipendente istituita con la legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978. Si tratta, tra l'altro, dell'autorità nazionale francese che è stata designata, ai sensi dell'art. 79 dell'*IA Act* dell'UE, di monitorare l'attuazione della normativa regolamentare europea sull'intelligenza artificiale. Inoltre, la CNIL ha il potere di irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 dell'I*A Act* eurounionale. Si tratta di poteri incisivi, relativi per esempio ai *database* dei riconoscimenti facciali, ai dati raccolti e trattati nei luoghi di lavoro e di istruzione con sistemi di intelligenza artificiale, alle classificazioni effettuate attraverso dati biometrici, ovvero ancora all'identificazione biometrica effettuata da remoto.

Vi sono, però, altre autorità nazionali francesi con competenza in tema di applicazioni dell'intelligenza artificiale. Le relative competenze si declinano in dipendenza del settore e del rischio derivante dal ricorso all'intelligenza artificiale[30].

Viene, dunque, in rilievo l'*Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique* (ARCOM)[31], che si occupa di mezzi di comunicazione di massa e contenuto diffusi *online*. ARCOM monitora l'uso degli algoritmi da parte delle piattaforme digitali, emanando raccomandazioni e vigilando sugli aspetti riguardanti *deepfake*[32] e disinformazione su Internet.

Vi è, poi, l'*Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information* (ANSSI), agenzia fondamentale in materia di cybersicurezza. Essa ha

[29] Sul piano comparativo, si ricordi che *ClearviewAI* è stata sanzionata, per i medesimi fatti e motivi posti alla base del provvedimento francese, anche in Italia dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha disposto a carico dell'azienda statunitense, mediante ordinanza ingiunzione del 20 febbraio 2022, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 milioni di euro (v. nel sito www.garanteprivacy.it).

[30] Questo criterio di assegnazione delle competenze si definisce come *sector-based approach*.

[31] Autorità pubblica indipendente, API. Sulla distinzione tra AAI e API nell'ordinamento francese, v. J.L. Autin, *Le Autorità Amministrative Indipendenti in Francia*, cit.

[32] In Francia si parla di *hypertrucages*, ovvero di *montages numériques*. L'art. 228-8 del codice penale francese, introdotto nel 2024, punisce l'uso dei *deepfake* come strumento di disinformazione. A sua volta, l'art. 226-8-1 c.p., parimenti inserito nel 2024, sanziona la diffusione di *deepfake* a contenuto sessualmente esplicito senza consenso. Le citate disposizioni penali, dunque, fanno esplicitamente riferimento a contenuti generati dall'elaborazione algoritmica (IA).

DPCE online
ISSN: 2037-6677

competenza per gli aspetti relativi alla sicurezza dei sistemi informativi. Si occupa altresì, in misura crescente, dei sistemi di intelligenza artificiale integrati nelle infrastrutture e nei prodotti. Il suo approccio all'IA è basato sul c.d. rischio informatico[33].

Rilevante è il ruolo della *Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes* (DGCCRF)[34], che agisce sul versante della protezione dei consumatori. Essa reprime le pratiche commerciali scorrette, tra le quali rientrano le affermazioni fuorvianti create con l'intelligenza artificiale.

A sua volta, l'*Autorité de la concurrence* (ADLC)[35] ha competenze in tema di IA, per quanto riguarda i poteri del mercato e la problematica di accesso ai dati che siano correlati a sistemi di intelligenza artificiale.

Vengono qui, inoltre, in considerazione i regolatori finanziari, per l'attività bancaria, assicurativa e dei mercati connessa all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Basti pensare, al riguardo, ai modelli di rischio cui fanno ricorso le banche e le imprese assicurative.

Non diversamente avviene, del resto, per le autorità regolatrici del settore della salute, che hanno competenza relativamente alle valutazioni cliniche e agli strumenti sanitari, anche qualora le prime e i secondi facciano ricorso a sistemi di intelligenza artificiale.

Ultimo nato, in ordine di tempo, è l'*Institut national pour l'évaluation et la sécurité de l'intelligence artificielle* (INESIA), creato nel febbraio 2025[36] con lo scopo di valutare i rischi e il livello di sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale[37].

[33] *Id est, cyber risk-based approach.*
Sulla natura composita e multilivello della funzione di cybersicurezza, essendo essa destinata alla tutela di interesse legati tanto alla sicurezza nazionale, quanto alla sicurezza economica e del mercato, v. M. Marassa, *La sicurezza cibernetica come funzione pubblica*, Milano, 2025.
Nella dottrina francese, v. da ultimo AA.VV., *Code de la cybersécurité 2026*, Paris, 2025, 3ª ed., e C. Féral-Schuhl (dir.), *Cyberdroit 2026/2027 - Le droit à l'épreuve du numérique*, Paris, 2025, 9ª ed.
[34] Costituita nell'ambito del ministero dell'Economia.
[35] L'ADLC è una AAI (nel senso sopra precisato, in questo stesso paragrafo). Cfr. E. Claudel (dir.), *Le droit de la concurrence à la croisée des chemins*, Paris, 2026. Sui profili storici, concernenti la trasformazione (nel 2008) del *Conseil de la consurrence* nell'attuale *Autorité de la concurrence*, v. L. Warlouzet, *La politique de la concurrence en France: une difficile régulation institutionnelle des marchés depuis 1945*, in P. Fridenson, F. Monnier, A. Rigaudière (dir.), *Concurrence et marchés. Droit et institutions du Moyen Âge à nos jours*, Paris, 2023, 265 ss.
[36] *Baptisé Inesia, un institut public de surveillance de l'intelligence artificielle voit le jour en France*, in *Le Figaro*, 3-2-2025.
[37] INESIA ha pubblicato il suo primo documento strategico, che delinea la *roadmap* dell'organo per il periodo 2026-2027. L'Istituto è posto sotto il controllo del Segretariato generale per la Difesa e la Sicurezza Nazionale (che fa capo al Primo ministro) e della Direzione generale per le Imprese, quest'ultima costituita presso il ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria, dell'Energia e della Sovranità Digitale. Vi sono (quantomeno alcuni) dubbi circa l'effettiva necessità di INESIA nel (già complesso) "paesaggio" amministrativo della Francia; cfr. S. Merabet, *Un Institut national pour l'évaluation et la sécurité de l'intelligence artificielle: pour quoi faire?*, in *Club des juristes (L'actualité sous le prisme du droit)*, 29-5-2025, il quale ha osservato che

Non si trascuri, inoltre, la funzione sotto il profilo in esame del *Défenseur des droits* (DDD)[38], che ha il compito di vigilare sulle possibili discriminazioni nei procedimenti decisionali algoritmici, sia nel settore del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che dell'impiego privato.

Solo qualche parola, infine, va qui detta per ricordare che funzioni di supervisione e controllo sui rischi che derivano dall'uso sempre più diffuso dell'intelligenza artificiale fanno capo anche a istituzioni che pure non sono definibili come regolatrici in senso classico. Così infatti avviene, per un verso, con riguardo ad alcuni ministeri, in particolare quello dell'Economia, delle Finanze, dell'Industria nonché della Sovranità Digitale[39], senza ovviamente dimenticare le competenze istituzionali, anche *in subiecta materia*, degli organi giurisdizionali ordinari e specializzati, in primo luogo della *Cour de cassation* e del *Conseil d'Etat*.

4. Le policies del settore IA: il ruolo fondamentale svolto dalla CNIL

A dispetto del nome della CNIL, che non contiene espresso riferimento all'intelligenza artificiale, l'autorità appena menzionata ha adottato un gran numero di documenti e risoluzioni riguardanti la IA *policy*. La CNIL, infatti, non ha la veste formale di un *AI regulator*, ma combinando i poteri sanzionatori *ex* art. 5 dell'*EU AI Act* con quelli che discendono dall'attuazione del GDPR[40] sul trattamento dei dati personali, come pure con le numerose linee-guida approvate in tema di intelligenza artificiale, risulta senza dubbio, sebbene, soltanto *de facto*, la sua prevalenza nel settore.

In primo luogo, la CNIL ha pubblicato, nel maggio 2023, un Piano di azione per l'intelligenza artificiale. Esso si articola intorno a quattro punti, che sono: *a*) comprensione dei sistemi di intelligenza artificiale e del loro impatto; *b*) favorire lo sviluppo di una IA che sia quanto più possibile rispettosa della riservatezza[41]; *c*) sostenere e, nella misura del possibile, anche "federare" gli innovatori nel campo dell'intelligenza artificiale; *d*) sovrintendere e controllare gli sviluppi dell'intelligenza artificiale.

Il Piano d'azione per l'IA elaborato dalla CNIL è stato, quindi, implementato dalla CNIL medesima attraverso una serie di raccomandazioni.

Gli aspetti fondamentali e le (prime) raccomandazioni operative sono state l'oggetto delle linee guida sull'intelligenza artificiale adottate dalla CNIL nell'ottobre 2023. Si è trattato del primo dei documenti con cui la

---

«Dépourvu de statut spécifique, il ne s'agit ni d'une autorité administrative ni même d'une agence».

[38] Il quale costituisce una AAI. Sul suo predecessore istituzionale (fino al 2011), ossia il *Médiateur de la République*, cfr., nella nostra dottrina, V. De Falco, *Il* Médiateur de la République*: riflessioni sul ruolo "politico" di un'autorità amministrativa indipendente in Francia*, in *DPCE*, 2006, 1652 ss. La titolare della carica di *Défenseur des droits* è attualmente Claire Hédon, della quale v. *La République des droits*, Paris, 2026.

[39] Per esteso, la denominazione ufficiale è la seguente: *Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique* (abbr. MEF).

[40] *General Data Protection Regulation*, di cui al regolamento UE 2016/679.

[41] *Id est*, una intelligenza artificiale *privacy-friendly*.

DPCE online
ISSN: 2037-6677

CNIL ha dato attuazione alle previsioni da essa stessa adottate con il Piano d'azione approvato nello stesso anno. Di poco successiva, venendo adottata il18 gennaio 2024, è stata la raccomandazione ufficiale, di cui alla deliberazione 2024-011, della CNIL, sullo sviluppo del trattamento dei dati in conformità al GDPR e dell'intelligenza artificiale. È, quindi, stata la volta di due raccomandazioni più specifiche, emanate entrambe il 7 febbraio 2025[42]; la prima di esse aveva lo scopo di fornire indicazioni operative in ordine a quali siano le limitazioni all'uso dei sistemi di dell'intelligenza artificiale, nell'ambito peraltro della generale utilizzabilità dell'IA, mentre la seconda aveva maggiormente riguardo alla sfera della protezione dei diritti individuali, specialmente per quanto si riferisce ai diritti di rettifica e di cancellazione applicati ai c.d. modelli addestrati di intelligenza artificiale. Ancora, il 22 luglio 2025, sono state emanate ben tre raccomandazioni della CNIL. La prima di esse si riferisce al trattamento dati; la seconda alla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale; la terza, più rilevante delle prime due, riguarda il rapporto tra il GDRR e i modelli addestrati di intelligenza artificiale. Quest'ultima raccomandazione ha dato attuazione in Francia alla *Opinion* 28/2024 emanata nel dicembre del 2024 dall'*European Data Protection Board* (EDPB)[43], con la quale è stato chiarito che i modelli addestrati di intelligenza artificiale, se fanno uso di dati personali, sono soggetti, in ragione delle loro capacità di memorizzazione, alle disposizioni del GDPR. Altre raccomandazioni di dettaglio, nella seconda metà del 2025 e nei primi mesi del 2026, fanno riferimento alla responsabilità dei disegnatori di modelli di intelligenza artificiale, ovvero ancora ai c.d. ri-utilizzatori dei modelli medesimi lungo la catena di valore dell'IA.

Vi sono, poi, progetti congiunti, implementati dalla CNIL con altre autorità ed enti. Si tratta, principalmente, del progetto denominato *Privacy Auditing of AI Models* (PANAME), avviato nel 2025[44], di concerto con l'ANSSI, il programma di ricerca *Interdisciplinary Project on Privacy* (IPoP) e il Centro di competenza per la regolamentazione delle piattaforme digitali[45]. Esso ha la finalità di creare una sorta di biblioteca dei *software* che fanno uso di sistemi di intelligenza artificiale, in maniera tale da accreditare la CNIL non soltanto nel ruolo di interprete istituzionale che fornisce linee guida per l'utilizzo dell'IA, ma anche come depositario di standard tecnici di cui si chiede il rispetto da parte degli utilizzatori di modelli di intelligenza artificiale[46].

---

[42] In concomitanza del *Summit* sulla Sicurezza dell'Intelligenza Artificiale di Parigi del 2025, sopra menzionato nel par. 1.

[43] «Parere 28/2024 su taluni aspetti relativi alla protezione dei dati ai fini del trattamento dei dati personali nel contesto dei modelli di IA», consultabile nel sito Web www.edpb.europa.eu.

[44] Cfr. *PANAME: a partnership for privacy auditing of AI models (26 June 2025)*, nel sito Web www.cnil.fr.

[45] *Pôle d'Expertise de la Régulation Numérique* (PEReN).

[46] All'interno del progetto PANAME, la ripartizione dei compiti è stata la seguente: 1) PEReN è responsabile soprattutto dello sviluppo della biblioteca dei *software*; 2) ANSSI contribuisce con la propria esperienza in materia di sicurezza informatica, in particolare nel contesto degli attacchi ai sistemi informatici; 3) il progetto IPoP fornisce la *leadership* scientifica al progetto; 4) CNIL è alla guida del progetto e fornisce il quadro giuridico.

Infine, abbiano il Piano strategico predisposto dalla CNIL per il periodo 2025-2028. Il Piano suddetto si concentra su quattro aspetti. Il primo riguarda l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel settore dell'istruzione, intesa sia come istituzioni scolastiche che accademie e università. Il secondo si riferisce all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, e ai correlati rischi, nel settore della sanità. Questo secondo aspetto viene affrontato dalla CNIL in sinergia con l'Autorità nazionale francese per la salute[47]. Il terzo aspetto concerne l'uso dell'intelligenza artificiale nel settore del processo decisionale amministrativo che ricorre a sistemi di IA. Il quarto e ultimo profilo ha riguardo all'attuazione della legge e alla sicurezza, nella misura in cui si riferisce alle applicazioni dell'intelligenza artificiale nei settori biometrico e della videosorveglianza.

5.1 Alcuni profili specifici concernenti l'applicazione dell'intelligenza artificiale

Occorre, ora, esaminare, alcune aree specifiche del diritto francese nelle quali si è fatto ricorso a sistemi di intelligenza artificiale, con le relative problematiche di ordine giuridico.

5.2 Il settore dell'amministrazione della giustizia

La Francia ha avviato fin dal 2016 un programma destinato a realizzare un sistema di giustizia digitale pubblico, che consente in particolare agli utilizzatori di accedere a procedimenti e decisioni giudiziarie con modalità *online*[48]. Tale modalità, peraltro, non è in alcun modo da intendere come sostitutiva dei canali tradizionali di accesso alla giustizia.

L'accesso digitale ai materiali di interesse giudiziario si coniuga, nel progetto francese, con il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale. Ciò avviene sia per i professionisti legali[49], sia anche in generale per i cittadini-utenti del servizio giustizia, sia inoltre per i magistrati, rispetto ai quali però gli strumenti di intelligenza artificiale svolgono la funzione di un mero supporto, senza cioè che sia configurabile una sostituzione della macchina alla persona umana nell'emanazione della decisione giudiziaria.

Occorre, in particolare, che venga pienamente rispettata la vita privata delle persone, in conformità tra l'altro alle previsioni di cui all'art. 8 della Convenzione europea per i diritti umani. A tal fine, il servizio francese di giustizia digitale pubblica richiede che le decisioni giudiziarie pubblicate *online* siano preventivamente anonimizzate, ossia che venga cancellato ogni

[47] *Haute Autorité de Santé* (HAS).
[48] Si veda L. Cadiet (dir.), *L'open data des décisions de justice. Rapport au ministre de la Justice*, Paris, La documentation française, novembre 2017. In Italia, cfr. M. Fasan, *L'intelligenza artificiale nella dimensione giudiziaria. Primi profili giuridici e primi spunti dall'esperienza francese per una disciplina dell'AI nel settore della giustizia*, in *La Rivista Gruppo di Pisa, Quaderno n. 3, 2021, Fascicolo speciale monografico «Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarità. Atti del Seminario di diritto comparato - 26 marzo 2021, in memoria di P. Carrozza*, a cura di A. Lo Calzo, L. Pace, G. Serges, C. Siccardi, P. Villaschi, 325 ss.
[49] Vale a dire, gli avvocati.

DPCE online
ISSN: 2037-6677

riferimento che possa consentire l'identificazione delle persone coinvolte nella vertenza giudiziaria. Vi sono, poi, molti altri principi di cui è richiesto il rispetto, relativamente all'uso dell'intelligenza artificiale che sia correlato al servizio transalpino di giustizia pubblica digitale. Essi attengono, in particolare, alla tutela effettiva dei diritti fondamentali, al principio di non discriminazione, nonché a neutralità, trasparenza, controllo sull'uso dell'intelligenza artificiale, condizioni di sicurezza complessiva del sistema, uso della giustizia predittiva.

Come è stato osservato[50], è necessario che l'uso dell'intelligenza artificiale nel settore dell'amministrazione della giustizia contribuisca, per un verso, ad abbassare i costi di accesso ai servizi giudiziari, ma nel contempo, dall'altro lato, non contribuisca invece a un abbassamento della qualità della giustizia assicurata dagli organi giurisdizionali.

In tale contesto, quindi, è essenziale la riconoscibilità[51], da parte di tutti gli attori coinvolti nelle singole vicende processuali, degli elementi che siano il prodotto dell'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale.

Il punto centrale del servizio di giustizia digitale "alla francese" è che non può essere delegato il potere decisionale del magistrato giudicante, neppure mediante una sorta di delega ai sistemi di intelligenza artificiale. Se, poi, il giudice fa effettivamente uso degli strumenti di IA, deve darne conto con apposita spiegazione e motivazione nel contenuto della decisione giudiziaria[52].

In altri termini, il *learning software* deve sempre consentire di distinguere gli elementi che risultano dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale da quelli che sono invece il prodotto genuino della riflessione personale del giudice.

Molto importante è che le parti abbiano la possibilità di discutere[53] gli elementi che derivano dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale prima della fase deliberativa del giudizio, in maniera tale da evitare il rischio di una sentenza "a sorpresa".

A questo punto, peraltro, è intervenuta una innovazione legislativa di notevole rilievo, e anche in una certa misura sorprendente. Ci si riferisce al fatto che, per effetto di alcune modificazioni introdotte negli art. 226-18, 226-24 e 226-31 del codice penale, si prevede ora la pena della reclusione fino a cinque anni per coloro che pubblicano informazioni statistiche sulle decisioni dei giudici. In tal modo, si è voluto porre un limite all'espansione del (fiorente) settore delle predizioni giudiziale, usando sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare, le nuove previsioni sono contenute nella legge 2019-222 del 23 marzo 2019[54], di riforma del settore della giustizia. Il problema che si andava manifestando in Francia era quello della diffusione di strumenti informatici di tipo analitico, da parte di aziende tecnologiche che utilizzano

[50] B. Christian, *The Alignment Problem. Machine Learning and Human Values*, New York, 2020.
[51] O identificazione.
[52] In dottrina, v. specialmente A. Garapon, J. Lassègue, *La justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique*, Paris, 2018, 22 ss.
[53] Nonché, eventualmente, di contestare.
[54] *Loi n. 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.*

i sistemi di intelligenza artificiale, idonei a rivelare gli orientamenti dei singoli giudici in relazione alle decisioni giudiziarie. Di particolare rilevanza, in tale contesto, è dunque l'art. 33 della legge 2019-222, nel quale si stabilisce la punibilità di chi, facendo uso dell'intelligenza artificiale, elabora i dati riguardanti le decisioni dei magistrati al fine, o comunque, con l'effetto, di valutare, analizzare, comparare ovvero di predire le decisioni attuali o future dei membri degli organi giurisdizionali. In definitiva, è vietato in Francia raccogliere dati ed elaborarli con l'uso dell'intelligenza artificiale, con lo scopo di fare previsioni sul comportamento di certi giudici in relazione all'esame e alla decisione di determinate tipologie di controversie, nonché di comparare la condotta giudiziaria di alcuni magistrati rispetto ad altri, sempre con riguardo alla risoluzione di specifiche tipologie o "classi" di controversie[55].

Sul piano comparativo, d'altro canto, non risultano esistenti altri casi nazionali di divieto del tipo appena esaminato.

Nella dottrina statunitense[56], in effetti, vi sono studi che hanno evidenziato come, per esempio, le sentenze penali pronunciate al mattino tendono a essere meno "pesanti" di quelle irrogate nelle ore pomeridiane. Inoltre, l'uso dell'intelligenza artificiale ha disvelato l'esistenza di argomentazioni specifiche che appaiono più persuasive per alcuni giudici rispetto ad altre. Ancora, le ricerche americane effettuate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dimostrano che le condanne inflitte a imputati nel giorno del loro compleanno tendono, talvolta in misura significativa, a essere meno gravi. Per esempio, si è dimostrato che il c.d. sconto dell'anniversario[57] ricorre tra l'1 e il 3 per cento dei casi, ma è molto più elevato in altri contesti culturali, raggiungendo così il 15 per cento nello Stato della Louisiana. Lo "sconto" di pena è ancora più rilevante nel caso che l'imputato sia stato presente nell'aula giudiziaria, mentre decresce nettamente in ipotesi di processo contumaciale[58]. Al contrario, non emerge alcuna tendenza alla riduzione della pena sia nel giorno precedente a quello del compleanno dell'imputato, sia nel giorno successivo all'anniversario della nascita del medesimo. Non si può certamente negare, insomma, che i programmi di intelligenza artificiale applicati al settore dell'amministrazione della

[55] In sintesi, la legge *de qua* ha introdotto il divieto di profilazione dei magistrati. L'art. 33, comma II, *sub* 1°, della legge stessa stabilisce espressamente che «Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés». V. il comento di C. Morelli, *Giustizia predittiva: la Francia dice no alla profilazione dei giudici*, in www.altalex.com, 17-6-2019, riprodotto anche nel sito *Diritto Mercato Tecnologia* (DMIT), 25-6-2019, www.dimt.it.

[56] Cfr. D.L. Chen, A. Philippe, *Clash of norms judicial leniency on defendant birthdays*, in 21(1) *J. Econ. Behav. Organ.* 324 (2023), i quali nel loro studio hanno preso in esame ben 4,8 milioni di decisioni giudiziarie.

[57] "*Anniversary rebate*".

[58] Si tenga conto, però, del processo con giuria negli Stati Uniti e, quindi, della presenza di giudici non professionali.

DPCE online
ISSN: 2037-6677

giustizia abbiano la potenzialità di evidenziare aspetti nascosti (o impliciti)[59] dei comportamenti dei membri dell'ordine giudiziario[60].

L'impostazione della legislazione penale francese in tema di uso dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario e con la finalità di predire il comportamento dei giudici è, dunque, quantomeno peculiare[61], sicuramente molto distante dall'approccio statunitense, essendo quest'ultimo tradizionalmente improntato invece al massimo favore per la libertà di espressione (*free spech*). Nel ben differente contesto, culturale prima ancora che giuridico, dell'Europa continentale in generale e della Francia in particolare, tali limitazioni possono comunque probabilmente trovare ingresso, anche in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti umani, che disciplina la libertà di espressione, il quale però al secondo comma contempla possibili restrizioni o sanzioni al diritto di libertà di espressione, alla condizione che siffatte limitazioni costituiscano misure necessarie, in una società democratica, a tutelare, tra l'altro, la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, la prevenzione dei reati, ovvero ancora per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario[62].

Chiaramente la legge francese, disponendo che vengano rese anonime le indicazioni dei magistrati che hanno emanato le decisioni sul servizio di giustizia digitale pubblico, ha inteso tutelare la sicurezza dei magistrati[63]. Tuttavia, tale opzione legislativa è stata criticata da esponenti di vertice del sistema giudiziario francese, a partire dal primo presidente della Corte di cassazione[64], nonché da svariati presidenti di Corti d'appello transalpine.

[59] A. Garapon, *Le jugement judiciaire aux prises avec de nouvelles «formes de vérité»: marché, calcul, numérique*, in *Archives de philosophie*, t. 82, 2019, n. 2, 275 ss., secondo il quale la possibilità della decisione algoritmica non elimina la persistenza di un processo giudiziario.

[60] Nella dottrina francese, evidenzia i (possibili) vantaggi della c.d. predizione decisoria B. Dondero, *Justice prédictive: la fin de l'aléa judiciaire?*, in *Rec. Dalloz*, 2017, n. 10, 532 ss. Sulla giustizia predittiva come *nouvelle forme de justice*, v. A. Garapon, *Les enjeux de la justice prédictive*, in *Sem. jur., éd. générale*, 9-1-2017, n. 1-2, par. 17.

[61] E, infatti, è stata criticata; v. M. Langford, M.R. Madsen, *France Criminalises Research on Judges*, in *VerfBlog*, 22-6-2019. Secondo gli autori, «The land which helped birth the rule of law, l'*État de droit*, is now sending a poor signal to other states and courts that wish to avoid public scrutiny».

[62] Come osservano M. Langford, M.R. Madsen, *op. ult. cit.*, «If we take as a departure point the right to freedom of expression in Art. 10 in the European Convention on Human Rights, France must demonstrate that the prohibition has a legitimate aim, is necessary, and balanced in its impact».

[63] Cfr. art. 33, comma II, *sub* 1°, a tenore del quale «Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe».

[64] Chantal Arens. Secondo quest'ultima, l'IA richiede, nel campo dell'amministrazione della giustizia, un «cambiamento di paradigma»; cfr. *Justice: des algorithmes pour prévoir l'issue des procédures*, nel sito Internet www.radiofrance.fr. Ivi si rileva che la dott.ssa Arens era una convinta sostenitrice dell'utilità delle applicazioni di algoritmi e IA nel

L'argomentazione contraria alla scelta del legislatore nazionale faceva leva sulla considerazione che, nell'ordinamento giuridico della Francia, le sentenze e, più in generale, i provvedimenti giurisdizionali vengono sempre emanati in nome del popolo francese.

Di rilievo, al riguardo, è stata la decisione del Consiglio costituzionale emanata il 21 marzo 2019[65]. I giudici francesi della legittimità costituzionale, pronunciandosi in via preventiva *ex* art. 61 della Costituzione[66], hanno stabilito che le disposizioni legislative in forza delle quali i dati identificativi di giudici e personale giudiziario, che compaiono nelle sentenze rese pubbliche elettronicamente, non possono essere riutilizzati allo scopo o all'effetto di valutare, analizzare, confrontare o prevedere le loro (effettive o presunte) pratiche professionali, hanno lo scopo di impedire che tale riutilizzo consenta, attraverso il trattamento dei dati personali, la profilazione dei professionisti del diritto sulla base delle decisioni rese, la qual cosa potrebbe portare – secondo l'opinione del *Conseil* – a strategie di pressione o di scelta giurisdizionale[67] suscettibili di alterare il funzionamento della giustizia[68].

Nell'argomentazione dei giudici del contenzioso costituzionale, le disposizioni oggetto del ricorso costituzionale, di per sé, non creano alcuna distinzione ingiustificata tra le parti in causa e neppure ledono il diritto a un procedimento equo e imparziale, idoneo a garantire un equilibrio dei diritti delle parti. Il *Conseil*, pertanto, ha respinto i ricorsi fondati sulla violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge e del diritto a un effettivo ricorso giurisdizionale[69].

Tuttavia, l'uso dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia, uscito dalla porta è per così dire rientrato dalla finestra. Questo perché il decreto n. 2020-356 del 27 marzo 2020[70], emanato sulla base della legge per una Repubblica Digitale (francese) del 7 ottobre 2016[71], consente l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale allo scopo di stabilire il risarcimento da accordare alle vittime dei danni causati da cattiva gestione, sia sanitaria che amministrativa, dei rischi derivanti dalla pandemia da Covid-19[72]. Il decreto

procedimento giudiziario anche prima di diventare (2019-2022) primo presidente della Corte di cassazione, e in particolare quando rivestiva (2014-2019) la carica di primo presidente della Corte d'appello di Parigi.

[65] *Décision n. 2019-778 DC du 21 mars 2019*. Si è trattato della più lunga decisione adottata nella storia del *Conseil Constitutionnel*. Per un (breve) commento alla decisione, v. M. Fasan, *Francia - Conseil Constitutionnel – Décision n° 2019-778: legittimità costituzionale del divieto di profilazione dei giudici attraverso i sistemi di AI*, nel sito di *BioDiritto* (Università di Trento), www.biodiritto.org, 21-3-2019.

[66] Su richiesta presentata sia da più di sessanta deputati che da più di sessanta senatori.

[67] C.d. *forum shopping*.

[68] Cfr. spec. il par. 93 della decisione del *Conseil constitutionnel* del 21 marzo 2019.

[69] Cfr. il par. 94 del *decisum* dei giudici costituzionali d'oltralpe.
Il Consiglio costituzionale ha, inoltre, con la decisione in esame dichiarato conformi alla Costituzione sia la prima frase del quarto comma dell'art. L. 10 del codice di giustizia amministrativa che la prima frase del terzo comma dell'art. L. 111-13 del codice dell'ordinamento giudiziario (v. il par. 95).

[70] C.d. *DataJust decree*.

[71] *Loi n. 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique*, su cui v. S. Prévost, *Loi pour une République numérique-décryptage*, in *Rev. Dalloz Ip/It* (Paris), 2016, 2 ss.

[72] Il *software* di IA è utilizzabile sia dai magistrati che dagli amministratori pubblici.

DPCE online
ISSN: 2037-6677

de quo prevede il trattamento automatizzato dei dati personali, con la finalità di garantire la maggiore uniformità possibile dei risarcimenti per le vittime da Coronavirus (ed eventi correlati).

Il bicchiere, come spesso avviene, può essere visto mezzo pieno o mezzo vuoto. Se, infatti, l'intelligenza artificiale, nel caso in esame, ha permesso di armonizzare in una certa misura le decisioni dei giudici, dall'altro lato però ha suscitato perplessità e anche critiche non soltanto da parte dei magistrati e degli avvocati, ma delle stesse associazione delle vittime da (disfunzioni correlate al) Covid-19, poiché si sostiene che vi siano ormai provvedimenti (sia amministrativi che) giurisdizionali standardizzati, che come tali tengono poco conto delle (più o meno) complesse situazioni personali[73].

A uno sguardo d'insieme, emerge in primo luogo una questione essenziale, ossia che l'intelligenza artificiale nel settore della giustizia è chiamata a fornire soluzione, non invece a emanare decisioni[74]. I "punti di

[73] Si vedano J.-B. Prévost, *Justice prédictive et dommage corporel: perspectives critiques*, in *Gaz. Pal.*, 30-1-2018, n. 312b3, 43 ss.; O. Dufour, *Qui a oeur du décret «DataJust»?*, in *Act. jur.*, 1-4-2020.

[74] Nel (molto) diverso contesto ordinamentale cinese, invece, questo è possibile, sia pure in via sperimentale (presso la Procura popolare del distretto di Pudong, nella città di Shanghai); v., se vuoi, M. Mazza, *La Cina sperimenta il magistrato robot. Ma i rischi restano*, in *L'Eco di Bergamo*, 24-10-2022, 6. Si ricordi, tuttavia, che il ruolo del pubblico ministero nella Cina popolare è assai lontano dai modelli occidentali di magistratura requirente; v. M. Mazza, *L'ufficio del Pubblico Ministero (Procura popolare) nella Repubblica Popolare Cinese e i problemi di integrazione con le Commissioni statali di supervisione*, in *DPCE online*, 2024, 363 ss.; Id., *I sistemi del lontano Oriente. Trattato di Diritto pubblico comparato*, fondato e diretto da G.F. Ferrari, Milano, 2019, 121 ss.; Id, *Le istituzioni giudiziarie cinesi. Dal diritto imperiale all'ordinamento repubblicano e alla Cina popolare*, Milano, 2010 (*Coll. Fac. Giuris. Univ. Bergamo*). La posizione del P.M. in Cina è assimilabile a quella che era propria del P.M. nella Russia sovietica; in quest'ultimo contesto, infatti, vennero avviate, presso (la sezione giuridica del Consiglio scientifico sulla cibernetica del)l'Accademia delle Scienze dell'URSS, ricerche e sperimentazioni in tema di decisioni giudiziarie automatiche e di giustizia elettronica, utilizzando la cibernetica (oggi diremmo, meglio, gli algoritmi e l'IA). In epoca ormai risalente, cfr. volendo M. Mazza, *Funzioni e poteri processuali della* Prokuratura *nel sistema sovietico*, *paper* per il corso di Diritto processuale comparato, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Pavia, s.d., ma 1987, in cui facevo riferimento all'interessante contributo di S. Sobolev, A. Lyapunov, A. Kitov, *The Main Features of Cybernetics* (russ. *Основные черты кибернетики*), in *Вопросы философии* (*Problems of Philosophy*), n. 4. luglio-agosto 1955, 136 ss. (rivista edita dall'Istituto di Filosofia dell'Accademia delle Scienze dell'URSS), nonché più in generale (e più di recente) A. Di Gregorio, Status *dei giudici e autonomia della magistratura in Russia*, in *Percorsi cost.*, 2009, n. 2, *Dove va la Magistratura?*, a cura di L. Mezzetti e N. Zanon, 173 ss. Anche l'Accademia Cecoslovacca delle Scienze aveva condotto pionieristiche indagini sui rapporti tra cibernetica (applicata) e diritto (giudiziario); cfr. V. Knapp, *O možnosti použiti kybernetickyh metod v pravu*, Prag, 1963 (*Cehoslo- vačke akademije nauka*), trad. it. *L'applicabilità della cibernetica al diritto*, introduzione di M.G. Losano, Torino, 1978. Viktor Knapp è stato tra i maggiori giuristi cecoslovacchi, professore di diritto amministrativo in diversi atenei, nonché direttore dell'Istituto Stato e Diritto dell'Accademia Cecoslovacca delle Scienze; egli fu, tra l'altro, presidente nel 1968 della Commissione di diritto costituzionale e relatore del progetto di legge costituzionale sulla Federazione cecoslovacca (sugli emendamenti costituzionali del 1968 alla Costituzione socialista cecoslovacca del 1960, v. A. Di Gregorio, *Repubblica ceca*,

forza" dell'uso dell'IA nel campo dell'amministrazione della giustizia sono, dunque, rappresentati dalla possibile accelerazione dei procedimenti giudiziari, che sono (ovviamente: non soltanto in Francia) caratterizzati da ritardi e inefficienza. Inoltre, è da valutare positivamente l'impatto dei sistemi di intelligenza artificiale sul piano dell'accesso al servizio della giustizia e alle relative informazioni. I "punti di debolezza", invece, consistono senza dubbio nel rischio di una ripetitività del contenuto delle decisioni giudiziarie, la qual cosa potrebbe in una ipotesi limite mettere anche a repentaglio lo stesso principio dell'indipendenza della magistratura. In definitiva, è compito dello Stato garantire l'imparzialità nell'utilizzo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale, attraverso il bilanciamento dei valori in gioco che il legislatore transalpino ha effettuato con la normativa sopra esaminata[75]. La c.d. giustizia predittiva, infatti, non può assumere – agli occhi del legislatore francese – una dimensione "eccessiva".

D'altro canto, la legge 2018-493 del 20 giugno 2018[76] ha stabilito, all'art. 21, che l'art. 10 della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978[77] è modificato nel senso che nessuna decisione giudiziaria, che implichi una valutazione della condotta di una persona, può essere basata sul trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare determinati aspetti della personalità di tale persona. Si tratta, ovviamente, di un non secondario aspetto della normativa d'oltralpe dedicata ai rapporti tra IA ed esercizio della funzione giurisdizionale, nella misura in cui introduce il principio del divieto di automatizzazione totale della decisione giudiziaria[78].

Sulla scia di autorevole dottrina[79], sembra insomma ragionevole ritenere che, in tema di applicazione dell'intelligenza artificiale nel processo,

Bologna, 2008, 25 ss.; la principale modifica costituzionale fu quella che trasformò il Paese in una Federazione; cfr. ancora A. Di Gregorio, *Lo scioglimento della Cecoslovacchia: aspetti politico-costituzionali*, in A. Di Gregorio, A. Vitale (cur.), *Il ventennale dello scioglimento pacifico della Federazione ceco-slovacca. Profili storico-politici, costituzionali, internazionali*, prefazione di M. Ganino, Santarcangelo di Romagna, 2013, 109 ss., spec. 115 ss.).

[75] In questo stesso paragrafo.

[76] *Loi n. 2018-493 du 20 juin 2018 realtive à la protection des données personnelles.*

[77] *Loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés* (cit. *supra*, nel par. 2)

[78] Sul punto, v. G. Resta, *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza*, in *Pol. dir.*, 2019, 199 ss., spec. 228 ss.

[79] Cfr. lo studio pionieristico di M. Taruffo, *Judicial Decisions and Artificial Intelligence*, in *AI & L.*, 1998, 311 ss., anche in G. Sartor, K. Branting (Eds.), *Judicial Applications of Artificial Intelligence*, Dordrecht, 1998, 207 ss., seguito da J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale e processo*, traduzione e prefazione di P. Comoglio, Torino, 2019 (tit. ori.: *Inteligencia artificial y proceso judicial: perspectivas ante un alto tecnológico en el camino*, Madrid, 2018). Tra gli studi dei costituzionalisti-comparatisti, v. specialmente C. Casonato, *Intelligenza artificiale e giustizia: potenzialità e rischi*, in *DPCE online*, 2020, 3369 ss. Secondo quest'ultimo autore, «Si tratta di applicare una versione aggiornata del principio di sussidiarietà, in cui la componente artificiale potrebbe mettersi a servizio di quella umana in modo da porre le basi per quella che potremmo chiamare una giustizia aumentata» (cfr. 3388). V., inoltre, S. Penasa, *Intelligenza artificiale e giustizia: il delicato equilibrio tra affidabilità tecnologica e sostenibilità costituzionale in prospettiva comparata*, in *DPCE online*, 2022, n. 1, Sezione monografica *Diritto e intelligenza artificiale*, a cura di C. Casonato, M. Fasan e S. Penasa, 297 ss.; M. Fasan, *L'intelligenza artificiale nel settore della giustizia. Prime riflessioni alla luce della proposta di*

DPCE online
ISSN: 2037-6677

siano parimenti da evitare l'approccio entusiastico e quello scettico, essendo meglio soppesare i relativi vantaggi e svantaggi, anche al fine di non chiedere all'intelligenza artificiale ciò che non può offrire.

5.3 Intelligenza artificiale e funzioni del codice digitale del lavoro

Nel settore dei rapporti di lavoro subordinato, con particolare riguardo alle esigenze di sicurezza e di prevedibilità delle posizioni giuridiche soggettive, viene qui in considerazione il *code du travail nymérique*, che è entrato concretamente in funzione dal 1° gennaio 2020[80]. La sua realizzazione concreta era stata contemplata, o, per meglio dire, anticipata con l'ordinanza del 22 settembre 2017[81]. Lo scopo è stato quello di garantire, su richiesta sia di un datore di lavoro che di un lavoratore, la conoscenza dei profili giuridici della rispettiva posizione giuridica, sotto il profilo sia legislativo che regolamentare e contrattuale. L'accesso al sistema del c.d. *Digital Labour Code*, che utilizza gli strumenti algoritmici propri dell'intelligenza artificiale, è consentito non soltanto ai professionisti legali, tra cui evidentemente gli avvocati, ma alla generalità degli interessati. Il suo uso da parte degli utenti non richiede alcuna conoscenza previa del vocabolario giuridico; d'altro canto, neppure è previsto il ricorso a parole-chiave. Molto più semplicemente, l'utente descrive con le proprie parole libere la sua posizione lavorativa; è, poi, il sistema stesso a elaborare le informazioni e a fornire le conseguenti risposte, mediante l'applicazione delle risorse messe a disposizione dall'intelligenza artificiale.

Lo scopo perseguito dal codice digitale del lavoro è modesto e di successo al tempo stesso. Per un verso, in questo caso non vengono in considerazione l'accesso alle decisioni giudiziarie, né si pongono le delicate questione inerenti una (possibile) predizione delle decisioni giurisdizionali future. Si tratta unicamente, in definitiva, di fornire elementi conoscitivi ai (potenziali) litiganti in materia di diritto del lavoro. L'accesso al codice digitale è gratuito ed esso fornisce risposte personalizzate.

Vi è, poi, un importante aspetto del codice digitale del lavoro, rilevante sotto il profilo della stessa responsabilità dello Stato francese. Le risposte fornite all'utente dal sistema algoritmico di intelligenza artificiale, infatti, non hanno un valore meramente informativo sulla situazione giuridica lavorativa del richiedente, ma hanno più precisamente un valore legale, cosicché sono suscettibili di utilizzazione da parte dell'utente sia nei confronti dei privati che delle amministrazioni pubbliche. Se la risposta data dal sistema di IA non era corretta, l'utente in buona fede non incorre in responsabilità alcuna, la quale invece fa capo direttamente allo Stato.

Regolamento (UE) in materia di AI, in *Quest. ist.*, 2022, n. 4, 189 ss.; Id., *Intelligenza artificiale, giustizia e sostenibilità costituzionale. Un'analisi alla luce della proposta di Regolamento (UE) in materia di intelligenza artificiale*, in G. Di Paolo (cur.), *Trasformazioni della giustizia. Norme, organizzazione, tecnologie*, Trento, 2024, 107 ss.

[80] Vedilo all'indirizzo Internet https://code.travail.gouv.fr.

[81] *Ordonnance n. 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.*

5.4 I sistemi di intelligenza artificiale e il loro uso in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi del 2024

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi del 2024[82], il Parlamento francese ha adottato la legge 2023-380 del 19 maggio 2023[83], con la finalità di garantire lo svolgimento ordinato dell'evento, a fronte del timore di manifestazioni di protesta se non, addirittura, di attentati terroristici[84]. L'art. 10 di tale legge prevedeva l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella forma peculiare della c.d. videosorveglianza[85] algoritmica[86] o, appunto, "intelligente". Tale uso veniva previsto come sperimentale e temporaneo. Le modalità e garanzie di siffatto uso erano state dettagliate in un apposito decreto dell'agosto del 2023, con la previsione dei casi nei quali l'utilizzazione delle videocamere per le riprese di determinati eventi c.d. sentinella era possibile, nonché delle persone autorizzate a prendere visione delle riprese medesime. Vi era, infatti, un elenco tassativo delle ipotesi in cui si sarebbe attivato il controllo da remoto mediante gli strumenti di intelligenza artificiale. Tali casi erano i seguenti: 1) oggetti abbandonati e/o incustoditi; 2) uso di armi o strumenti atti a offendere; 3) mancato rispetto delle comuni e indicate direzioni di afflusso agli eventi; 4) attraversamento o, comunque, ingresso in aree vietate/sottratte al pubblico; 5) movimenti della folla; 6) addensamenti eccessivi di persone; 7) appiccare fuochi o provocare incendi. Il decreto, in attuazione della legge, vietava inoltre di utilizzare sistemi di identificazione biometrica mediante strumenti di intelligenza artificiale. Venivano, altresì, dettagliate le modalità operative di utilizzo delle videocamere per la sorveglianza algoritmica. Infine, si stabiliva

[82] I Giochi Olimpici (abbr. *JO de Paris*) si sono tenuti a Parigi e in altre città della Francia dal 26 luglio all'11 agosto del 2024, mentre quelli Paralimpici si sono svolti dal 28 agosto all'8 settembre dello stesso anno.

[83] *Loi n. 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions*. Per un (breve) commento, v. C. Seramour, *L'Assembléna nationale adopte la vidésurveillance algorithmique aux JO 2024*, in *Le Monde*, 24-3-2023.

[84] Oltre ai tre partiti che fanno parte della coalizione presidenziale, nota come *Ensemble pour la République* (che comprende *Renaissance* (RE), partito principale fondato da Emmanuel Macron e precedentemente conosciuto come *La République En Marche!*, che ha un orientamento liberale e centrista, il Movimento Democratico (*MoDem*), partito politico centrista guidato da François Bayrou, storico alleato di E. Macron, nonché *Horizons* (HOR), formazione quest'ultima di centro-destra, fondata dall'ex Primo ministro Édouard Philippe), il disegno di legge sui Giochi Olimpici e Paralimpici è stato sostenuto dal *Rassemblement National* (RN, partito di estrema destra), dai *Républicains* (LR, partito di destra) e dal gruppo di opposizione centrista LIOT (*Liberté, indépendants, outre-mer et territoires*). Alla sinistra dello schieramento politico, invece, *La France Insoumise* (LFI) e i Verdi si sono opposti, mentre il *Parti Communiste* e il *Parti Socialiste* hanno auspicato «un'astensione vigile» sul disegno di legge, che certamente include un'importante componente di sicurezza.

[85] In Francia si parla spesso anche di video-protezione (in alternativa a videosorveglianza); si veda, volendo (e ampiamente), M. Mazza, *La disciplina giuridica della videosorveglianza nella prospettiva comparatistica*, in AA.VV., *Videosorveglianza e privacy*, Dipartimento di Scienze giuridiche Economiche e di Governo dell'Università di Siena, *Collana Studi sulla Privacy*, a cura di M. Minetti e R. Borrello, *Quaderno* n. 2, 2010, 33-100, spec. 57 ss.

[86] *Vidéosurveillance algorithmique* (VSA).

DPCE online
ISSN: 2037-6677

la necessaria collaborazione, nell'implementazione del sistema di videosorveglianza algoritmica, dell'agenzia nazionale per la cybersicurezza, ossia la ANSSI[87].

In una lettera aperta[88], inviata da 38 organizzazioni della società civile[89] all'Assemblea nazionale nell'imminenza dell'adozione della legge 2023-380, si facevano presenti i rischi per i diritti fondamentali e le libertà derivanti dalle previsioni del progetto legislativo in esame, esortando quindi il Legislatore nazionale a non proseguire nell'*iter* di approvazione del provvedimento. Veniva evidenziato, tra l'altro, il profilo attinente al controllo sul comportamento delle persone nei luoghi pubblici, con la (asserita) messa in stato di pericolo dei diritti negli spazi digitali. La sorveglianza sulle manifestazioni in luogo pubblico era suscettibile, secondo i critici della legge, di costituire una minaccia o, comunque, un deterrente rispetto al diritto alla libertà di riunione e di assemblea nei luoghi pubblici. Emergeva un possibile incremento dei poteri della polizia, anche sotto il profilo di un eventuale discarico di responsabilità, nel senso che sarebbe stato possibile per certi versi ripararsi dietro lo schermo della sorveglianza algoritmica, affermando che per esempio un arresto è stato ingiustificato ma causato dal sistema di intelligenza artificiale in maniera per così dire autonoma. Del resto, sono conosciute da tempo le discriminazioni, a danno di Afroamericani e Americani di origine asiatica, proprio in ragione del funzionamento degli algoritmi che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale[90].

Per altro verso ancora, le previsioni *ex* art. 10 della legge del 19 maggio 2023 non si applicavano soltanto in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi del 2025, bensì invece sino al 30 giugno 2025, ossia un anno dopo la conclusione dei Giochi medesimi. Da qui il timore, parimenti espresso nella lettera aperta sopra menzionata, che la legge *de qua* «is a step towards the normalisation of exceptional surveillance powers».

Nonostante tutto ciò, è comunque di fondamentale importanza rilevare che il *Conseil constitutionnel*, con la decisione emanata il 17 marzo 2023[91] in sede di sindacato preventivo (*ex ante*, o *a priori*) di legittimità

[87] Sulla quale v. sopra, nel par. 3.
[88] Dal seguente titolo, per esteso: *Civil society public letter on the proposed French law on the 2024 Olympic and Paralympic Games*. Il relativo testo è disponibile nel *website* dell'*European Center for Not-for-Profit Law*, all'indirizzo https://ecnl.org.
[89] Tra cui, in particolare, *Amnesty International (Global)*. La stessa *Amnesty Internation* è poi tornata sull'argomento, nella nota dal titolo *JO 2024: Pourquoi la vidéosurveillance algorithmique pose problème*, 25-7-2024, nel sito www.amnesty.fr, dove si afferma che «un outil de surveillance intrusif va se déployer dans nos rues: la vidéosurveillance algorithmique (VSA). Un dispositif inquiétant, rendu légal par la loi JO 2024».
[90] C.d. *bias* (pregiudizio) algoritmico. Cfr., *e multis*, M. Bui, C. McIlwain, C., S. Olojo, H.C.H. Chang, *Algorithmic discrimination: a grounded conceptualization*, in 29(2) *Inf. Commun. Soc.* 398 (2026). In Italia v., da ultimo, C. Casonato, S. Sulmicelli, *Intelligenza artificiale, discriminazioni e diritto pubblico comparato*, in G.M. Ruotolo, A. Stiano (cur.), *Discriminazioni automatiche: come il diritto può aiutare l'intelligenza artificiale e viceversa*, Torino: 2026, 47 ss., e prima C. Nardocci, *Algoritmi, eguaglianza, discriminazione. Le sfide dell'intelligenza artificiale*, Torino, 2025, la quale, di fronte alla "nuova" discriminazione artificiale, si chiede se l'IA abbia "cambiato" la discriminazione (v. 485 ss.).
[91] *Décision n. 2023-850 DC du 17 mai 2023*. A commento della decisione, v. A. Courrèges, *Le Conseil constitutionnel apporte des précisions inédites à l'occasion de l'examen de la loi*

costituzionale, su richiesta *ex* art. 61 della Costituzione proveniente da (più di) sessanta deputati[92], ha dichiarato la conformità parziale[93] della legge 2023-380 sui Giochi Olimpici e Paralimpici. In particolare, è stato fatto salvo l'art. 10 della legge in questione[94], il quale, nell'opinione del Consiglio costituzionale, non ignora la libertà di movimento, il principio di salvaguardia della dignità umana, la libertà di espressione collettiva di idee e opinioni, il diritto alla sicurezza, il principio di uguaglianza davanti alla legge, o qualsiasi altro requisito costituzionale[95].

Con riguardo, inoltre, all'orientamento della giurisprudenza costituzionale francese in tema di video-protezione, il Consiglio costituzionale ha definito fin dall'inizio il proprio quadro analitico nella decisione n. 94-352 DC del 18 gennaio 1995[96], nella quale ha stabilito che la prevenzione delle violazioni dell'ordine pubblico, in particolare delle violazioni della sicurezza delle persone e dei beni, nonché l'indagine sui responsabili dei reati, sono necessarie per la salvaguardia dei principi e dei diritti di valore costituzionale. La decisione medesima ha poi stabilito che spetta al Legislatore garantire la conciliazione tra questi obiettivi di valore costituzionale e l'esercizio delle libertà pubbliche costituzionalmente garantite, tra cui la libertà individuale e la libertà di movimento, nonché l'inviolabilità del domicilio. Infine, la decisione costituzionale francese del 1995 ha affermato che il disprezzo del diritto al rispetto della vita privata può essere suscettibile di ledere la libertà individuale[97]. In tale decisione, dunque, si è ritenuto che, allo scopo di perseguire gli obiettivi di valore costituzionale di preservazione dell'ordine pubblico, il Legislatore può autorizzare il rappresentante dello Stato nel dipartimento e, a Parigi, il prefetto di polizia, ad autorizzare l'installazione di sistemi di videosorveglianza, anche in luoghi aperti al pubblico che siano particolarmente esposti a pericoli di aggressione o furto, aggiungendo che

relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, in *Dr. adm.*, luglio 2023, n. 7, 1 ss.; M.-A. Granger, *Surveiller et contrôler. Les pouvoirs de police administrative de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques*, *Act. jur.*, *Dr. adm.*, n. 41, 2023, 2222 ss.

[92] *Saisine parlementaire.*

[93] Formulando, cioè, alcune riserve d'interpretazione.

[94] Cfr. i par. 26-49 della decisione giurisdizionale costituzionale.

[95] Così al par. 49 della decisione menzionata nella nota che precede.
Nel dettaglio, la decisione n. 2023-850 DC del 17 maggio 2023 del Consiglio, che era stato investito di ricorsi diretti contro nove articoli della legge contestata, ha dichiarato conformi alla Costituzione le disposizioni degli art. 9, 13, 15, 16, 17 e 18, nonché dell'art. 11. Il *Conseil* ha, altresì, giudicato conformi alla Costituzione, con riserva, l'art. L. 232-12-2 del codice sportivo, nella formulazione risultante dall'art. 5 della legge, e l'art. 10 della stessa legge.

[96] *Décision n. 94-352 DC du 18 janvier 1995.* Si tratta di un *leading case*, ampiamente commentato in dottrina. V.: L. Favoreu, *Note sous décision n° 94-352 DC*, in *Rev. fr. dr. adm.*, 1995, 1246; Id., *Note sous décision n° 94-352 DC*, in *Rev. fr. dr. const.*, n. 22, 1995, 362 ss.; C. Jamin, *Note sous décision n° 94-352 DC*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 1995, 448 s.; F. Luchaire, *La vidéosurveillance et la fouille des voitures devant le Conseil constitutionnel*, in *Rev. dr. pub. sc. pol.*, 1995, 575 ss.; F. Barloy, *Le Conseil constitutionnel, la liberté individuelle et l'ordre public*, in *Rev. adm.*, 1995, 483 ss.; J. Trémeau, *Conditions de constitutionnalité des systèmes de vidéosurveillance et de l'assimilation à des armes des projectiles par destination (Note sous décision n° 94-352 DC)*, in *Rec. Dalloz*, 1997, n. 15, 121 s.

[97] Cfr. par. 3.

DPCE online
ISSN: 2037-6677

l'implementazione di tali sistemi di sorveglianza deve essere accompagnata da garanzie di natura tale da salvaguardare l'esercizio delle libertà individuali[98].

6. Conclusione: l'approccio francese all'IA nel campo giuridico, tra aspirazione "umano-centrica" e attuazione della normativa di fonte eurounitaria

A una valutazione complessiva e finale, il diritto e le *policies* della Francia in tema di applicazioni dell'intelligenza artificiale appaiono adeguatamente strutturati e, in particolare, risultano stratificati.

In assenza di disposizioni costituzionali o anche legislative specificatamente dedicate all'IA, al livello di base troviamo l'*AI Act* dell'Unione europea. Muovendo da esso, la CNIL ha edificato un compiuto edificio, fatto di strumenti operativi e linee guida, anche in relazione alla tutela dei dati personali sulla base del GDPR e ai suoi rapporti con lo *EU AI Act*, nonché a settori specifici, *in primis* quelli della salute e dell'istruzione. Sul piano degli investimenti, emerge soprattutto la rilevanza del progetto Francia 2030, mentre con riguardo alla dimensione della c.d. diplomazia dell'intelligenza artificiale, la Francia si posiziona come Paese *leader* nel contesto europeo, in virtù specialmente dell'*Action Summit* sull'intelligenza artificiale tenutosi a Parigi nel 2025.

I profili sanzionatori sono parimenti efficaci, anche nella prospettiva di applicazione dell'art. 5 dell'*EU AI Act*, sulla scia di precedenti deliberazioni adottate dalla CNIL.

Alcuni settori specifici di applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale, come quelli relativi all'amministrazione della giustizia e, altresì, al diritto del lavoro, nonché, in via sperimentale e transitoria, della videosorveglianza algoritmica in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi del 2024, confermano la vitalità della normativa e delle *policies* francesi in materia di IA.

In definitiva, pur rimanendo sullo sfondo la tradizionale impostazione, o, forse meglio, aspirazione, della Francia a un approccio che sia "umano-centrico" alle problematiche dell'intelligenza artificiale, la realtà sia normativa che operativa dell'IA è sempre più orientata, nel Paese transalpino, verso una stringente applicazione della disciplina di fonte eurounionale, obiettivo quest'ultimo che viene realizzato attraverso la puntuale trasposizione-attuazione delle norme europee effettuata dalle autorità nazionali competenti, tra le quali spicca il ruolo della CNIL.

Mauro Mazza
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli studi di Bergamo
mauro.mazza@unibg.it

[98] V. par. 4.